

indice

- ART. 1 – FINALITA'
- ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORTIVE
- ART. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE
- ART. 4 – RUOLO DEL COMUNE DI DESIO
- ART. 5 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- ART. 6 – COMITATO DI GESTIONE
- ART. 7 – REGOLE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI
- ART. 8 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI
- ART. 9 – DESTINAZIONE AI FINI SOCIALI
- ART. 10 – UTILIZZO PARTI COMUNI PER FINALITA' DI SOCIALIZZAZIONE
- ART. 11 – ASSEGNAZIONE E CRITERI
- ART. 12 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- ART. 13 – RINUNCIA, REVOCA, DIVIETO DI SUBENTRO
- ART. 14 – CANONE DI ASSEGNAZIONE E SPESE
- ART. 15 – MANUTENZIONE
- ART. 16 – DANNI, FURTI, INFORTUNI
- ART. 17 – PRODUZIONE
- ART. 18 – ATTREZZI DA LAVORO
- ART. 19 - IRRIGAZIONE
- ART. 20 – SANZIONI
- ART. 21 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
- ART. 22 – RINVIO – NORMA TRANSITORIA

ART. 1 – FINALITA'

1. Il Comune mette a disposizione aree appartenenti al proprio patrimonio per la coltivazione di fiori e ortaggi, al fine di creare occasione di aggregazione e socializzazione per i cittadini di Desio che abbiano compiuto sessanta anni di età e che non svolgano attività lavorativa.
2. Il Comune di Desio, e precisamente l'Area competente per le Politiche Sociali, gestisce gli orti in collaborazione con il Comitato di Gestione degli Orti.
3. E' facoltà del Comune affidare a terzi la gestione del servizio, sia per gli aspetti amministrativi, sia per gli aspetti tecnici, comunque sempre in collaborazione con il Comitato di Gestione degli Orti.
4. La gestione degli orti per anziani non ha in ogni caso fini di lucro.
5. L'assegnazione in concessione degli orti è temporanea e avviene con determinazione del dirigente dell'Area competente per le Politiche Sociali, sulla base dell'istruttoria svolta dall'eventuale soggetto gestore, ovvero dagli uffici in assenza di tale soggetto. La conduzione dell'orto, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodotto, nel rispetto del presente regolamento, sono attribuiti agli assegnatari.
6. Il Comune si riserva la facoltà di destinare alcuni orti ad iniziative sociali, didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l'ambiente.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORTIVE

1. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità, individua le aree da destinare ad orti per anziani, attribuendo a ciascuna particella un numero identificativo. Gli uffici competenti provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli orti assegnati e disponibili.
2. Sono individuati quali "orti per anziani" gli orti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento (e precisamente quelli situati in Via

Oslavia), nonché eventuali altri spazi che la Giunta comunale ritenga opportuno destinare a tale finalità.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Possono presentare domanda di assegnazione di un orto i cittadini in grado di provvedere direttamente alla sua coltivazione, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. residenza nel comune di Desio;
 - b. età superiore ai 60 anni compiuti al momento della presentazione della domanda;
 - c. certificato medico di idoneità fisica;
 - d. stato di quiescenza o comunque assenza di attività lavorativa;
 - e. assenza di condanne civili o penali, passate in giudicato per reati contro l'ambiente o comunque tali da impedire la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 - f. assenza di revoche di una precedente assegnazione.
2. I requisiti devono essere posseduti anche al momento dell'effettiva chiamata per l'assegnazione e sono condizione per il mantenimento della stessa. I richiedenti devono produrre un'autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, copia del documento d'identità valido, autodichiarazione che attesti di non svolgere alcuna attività lavorativa, una fotografia recente in formato tessera, il certificato medico di idoneità fisica ed il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Per ogni nucleo familiare può presentare domanda una sola persona. Il richiedente e gli appartenenti al suo nucleo familiare non devono essere agricoltori a titolo principale, non avere in uso, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del comune di Desio o in altri comuni della provincia;
4. L'orto deve essere coltivato dalla persona assegnataria, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, comma 7.

5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

ART. 4 – RUOLO DEL COMUNE DI DESIO

1. Il Comune, realizzando gli "orti per anziani", provvede a dotarli di recinzione ed eventualmente di capanni per gli attrezzi.
2. Il Comune, anche per il tramite dell'eventuale soggetto gestore, può adottare tutte le migliorie ritenute opportune o necessarie per favorire la socializzazione e/o ottimizzare la fruizione e/o la gestione degli spazi.
3. Il Comune ha un ruolo di vigilanza sul rispetto del presente regolamento, sia attraverso il proprio personale, sia attraverso l'eventuale soggetto gestore.

ART. 5 – DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario è tenuto a:
 - a. coltivare con cura il proprio orto garantendo l'ordine e il decoro dell'area, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica;
 - b. contribuire, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, alla manutenzione delle parti comuni e di quanto altro necessario per assicurare l'uso dell'area;
 - c. provvedere allo sgombero della neve sulle parti interessate al passaggio pedonale.
2. Ogni assegnatario è tenuto ad osservare un comportamento civile, nel rispetto dei principi di solidarietà, di socialità e pacifica convivenza.

ART. 6 – COMITATO DI GESTIONE

1. Gli assegnatari riuniti in assemblea eleggono al loro interno un "comitato di gestione" formato da 5 membri. L'elezione avviene a scrutinio segreto, previa

convocazione dell'assemblea da parte dell'Amministrazione Comunale – Area competente per le Politiche Sociali.

2. Il Comitato individua tra i propri membri il Presidente, che interagisce con l'ufficio comunale competente e/o con l'eventuale soggetto gestore per i problemi attinenti la gestione, facendosi portavoce delle esigenze espresse dagli assegnatari. Al Presidente del Comitato competono le funzioni di sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento e sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive.
3. Il comitato di gestione e il suo presidente rimangono in carica 3 anni.

ART. 7– REGOLE PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI

1. All'interno dell'area destinata ad orto, pena decadenza dell'assegnazione, è vietato:
 - a. realizzare qualsiasi struttura ad eccezione di quanto disposto nel successivo Articolo 8 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI;
 - b. allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo;
 - c. erigere manufatti e realizzare depositi di materiali non attinenti alla coltivazione, ivi compresi bidoni di riserva dell'acqua se sprovvisti di rete antizanzare;
 - d. realizzare pavimentazioni in gettata di cemento e delimitazioni delle aiuole di altezza oltre i 20 cm con materiali diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
 - e. occultare la vista dell'orto con teli plastici e/o con materiale non previsto dal presente regolamento;
 - f. scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
 - g. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali possono essere trasformati in *compost* negli appositi contenitori di cui gli assegnatari si siano dotati;

- h. sotterrare materiali o rifiuti;
- i. usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- j. coltivare prodotti e/o sostanze vietate delle leggi vigenti;
- k. piantumare alberi di qualsiasi tipo, siano essi alberi da frutto o a carattere ornamentale. Gli alberi da frutto di modeste dimensioni a 3 m. dalla recinzione, piantumati in vigenza della precedente regolamentazione, potranno essere mantenuti fino al primo cambio di assegnatario dell'orto;
- l. usare prodotti chimici, pesticidi, fertilizzanti, erbicidi, antiparassitari, diserbanti e/o altri prodotti nocivi alla salute propria o altrui, non ammessi dal disciplinare di produzione biologica; sono ammesse solo concimazioni con materiale organico;
- m. accendere fuochi per bruciare sterpaglie o per altro uso;
- n. installare gruppi elettrogeni e, in genere, qualsiasi tipo di impianto;
- o. utilizzare bombole di gas o altro apparecchio o qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, compresi i fornelli da campeggio;
- p. utilizzare gli orti ad uso campeggio, picnic e per qualsiasi attività non strettamente connessa alla coltivazione;
- q. far utilizzare i singoli orti e/o le parti comuni a persone estranee al richiedente fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 – RINUNCIA, REVOCA, DIVIETO DI SUBENTRO
- r. accedere agli orti con cicli e motocicli ed autovetture (per il carico/scarico di materiale possono essere utilizzate apposite carriole);
- s. recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- t. modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature in dotazione (ad es. i capanni per il ricovero degli attrezzi, le reti perimetrali e interne, i cancelli, gli impianti);

- u. arrecare in qualunque modo danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.

ART. 8 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

1. Strutture:

- a. Durante il periodo invernale è consentito proteggere le coltivazioni con strutture prefabbricate, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per una superficie non superiore a 10,00 mq ed un'altezza massima di 2,00 ml. Il telo che copre la serra deve essere di colore verde o trasparente e di materiale specifico per le coperture. Queste tipologie di strutture possono essere realizzate in autunno e devono essere rimosse entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- b. In alternativa alla struttura prefabbricata, nella stagione invernale è possibile coprire 10,00 mq di terreno con apposito "tessuto non tessuto" di colore verde, da rimuovere entro il 30 aprile di ogni anno.
- c. Durante la stagione primaverile/estiva è consentito allestire una copertura anti-grandine, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, costituita da paletti in ferro o legno per esterni di altezza pari a 2,0 ml e da una rete, entrambi di color verde.
- d. Nel periodo estivo è consentita la realizzazione di un gazebo per fare ombra con le seguenti caratteristiche: altezza massima 2 ml. - larghezza massima 2 ml con utilizzo di pali colore verde e telo verde. La struttura dovrà essere rimossa nel periodo invernale.

2. Recinzioni e cancelletto d'ingresso orto:

- a. E' facoltà degli ortisti delimitare gli orti con recinzioni uniformi, dell'altezza di 1,00 ml, realizzate con le medesime caratteristiche formali e materiche (con materiali deperibili e facilmente rinnovabili).

3. Raccolta dell'acqua piovana:

- a. E' consentita la raccolta dell'acqua piovana in bidoni provvisti di rete antizanzare. L'acqua non deve restare nel bidone oltre i 5/7 giorni, come previsto dalle norme igienico sanitarie vigenti.

4. Delimitazione delle aiuole:

- a. E' prevista la delimitazione delle aiuole solo ed esclusivamente con materiale plastico tipo Ondulux colore verde per una altezza massima di 20 cm.

5. Pavimentazione:

- a. E' previsto un passaggio centrale pedonale all'interno dell'orto utilizzando piastrelloni da giardino cm. 50 X 50 .

ART. 9 – DESTINAZIONE A FINI SOCIALI

1. L'Area competente per le Politiche Sociali ha facoltà di valutare l'assegnazione di tre (3) orti, anche su segnalazione di enti e gruppi di volontariato, alle seguenti tipologie di destinatari in situazioni di particolare disagio psico-sociale ed economico:
 - a. a singoli cittadini residenti nel Comune di Desio, anche infrassessantenni, con disagio sociale, problematiche psico-sociali o sanitarie, con possibilità e necessità di condurre l'orto per finalità riabilitative, di reinserimento sociale, terapeutiche, ecc.;
 - b. ad enti o associazioni che operano nel campo sociale per il recupero di cittadini desiani in difficoltà.
2. Gli assegnatari sono tenuti a condurre l'orto nel rispetto del presente regolamento e alle condizioni stabilite dall'atto di assegnazione dell'appezzamento.
3. L'assegnazione prevede una fase sperimentale, la cui durata viene definita dal progetto, al termine della quale il competente ufficio procede alla verifica degli esiti della sperimentazione e propone la prosecuzione o la conclusione dell'esperienza.

4. Sono fatte salve le cause di decadenza previste dal presente regolamento.
5. L'Area competente per le Politiche Sociali ha compiti di vigilanza e di controllo e verifica sull'andamento dei progetti approvati.

ART. 10 – UTILIZZO PARTI COMUNI PER FINALITA' DI SOCIALIZZAZIONE

1. Su iniziativa del soggetto gestore e/o del comitato di gestione è possibile utilizzare gli spazi comuni siti all'ingresso degli orti per organizzare eventi di socializzazione per gli ortisti e la cittadinanza, al fine di valorizzare l'attività di volontariato.
2. Le attività organizzate devono essere comunicate al Comune.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE E CRITERI

3. L'assegnazione degli orti è di competenza del dirigente dell'Area competente per le Politiche sociali, sulla base dell'istruttoria svolta dall'eventuale soggetto gestore, ovvero dagli uffici in assenza di tale soggetto, e avviene con le seguenti modalità:
 - a. l'ufficio riceve dal protocollo le domande pervenute e le trasmette per l'istruttoria all'eventuale ente gestore (in mancanza provvede direttamente all'istruttoria); nel caso in cui la domanda sia incompleta, il soggetto istruttore richiede l'eventuale documentazione integrativa;
 - b. gli orti sono assegnati in ordine cronologico di pervenimento delle istanze al protocollo generale, fatte salve le verifiche previste nel presente regolamento;
 - c. le domande eccedenti il numero degli orti disponibili formano una lista d'attesa, alla quale si ricorre per l'assegnazione degli orti che dovessero rendersi disponibili;
 - d. l'elenco esistente alla data di approvazione del presente regolamento mantiene la sua validità fino ad esaurimento.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre (3) mesi all'assegnatario.

ART. 12 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, a richiesta dell'interessato, per una durata massima di 15 (quindici) anni, previa la verifica periodica dei requisiti di cui all'art. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE. Ogni tre (3) anni l'assegnatario, ai fini del rinnovo, deve obbligatoriamente presentare il certificato medico di idoneità fisica.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. L'assegnatario ha la possibilità di rinunciare anticipatamente all'assegnazione in qualunque momento.
4. In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari solo ed esclusivamente fino a maturazione dei frutti e successivo raccolto.
5. Al termine dell'assegnazione, e comunque al termine del periodo massimo di 15 anni (quindici) dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario decade dal diritto di utilizzo dell'orto e l'Amministrazione procede all'assegnazione ai cittadini in lista d'attesa.
6. Coloro che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono già assegnatari di un orto, possono proseguire la conduzione dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 15 anni, fatta salva la necessità del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE, con l'obbligo di sottoscrivere, in segno di accettazione, copia del presente Regolamento entro 30 gg dalla data di approvazione.
7. L'assegnazione è personale e non suscettibile di successione a qualsiasi titolo.

ART. 13 – RINUNCIA, REVOCA, DIVIETO DI SUBENTRO

1. Nel caso in cui un ortista intenda rinunciare all'assegnazione dell'orto, ne deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale o all'eventuale soggetto gestore.
2. Nel caso di inadempienze al presente regolamento, si provvede ad inviare fino a 2 richiami scritti, con indicazione di un termine per provvedere alla rimozione dell'inadempienza. In caso di mancato adempimento si provvede alla revoca dell'assegnazione dell'orto, che deve essere lasciato libero e restituito entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Costituisce motivo di revoca di assegnazione lo stato di incuria dell'orto lasciato incolto, senza accertata giustificazione.
4. In caso di revoca dell'assegnazione, non è possibile avanzare richieste di indennizzo e/o risarcimento. Le spese di manutenzione vengono addebitate sino alla data della revoca, anche in caso di mancato utilizzo dell'orto da parte dell'assegnatario.
5. Qualora, al fine dell'utilizzo da parte dell'assegnatario successivo, sia necessario un intervento di ripristino dell'orto rilasciato, ovvero vengano riscontrati danni o ammaloramenti attribuibili all'assegnatario uscente, l'intervento riparativo deve essere eseguito da quest'ultimo prima di lasciare l'orto; in caso contrario viene eseguito dal soggetto gestore, o in subordine dall'Amministrazione Comunale, con addebito della spesa all'assegnatario stesso.
6. In caso di rinuncia o revoca, l'orto non può essere assegnato ad un altro membro della stessa famiglia, ma viene assegnato al primo richiedente in lista d'attesa.
7. Non è ammessa la delega della conduzione dell'orto a persone diverse dall'assegnatario. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, comunque non superiore a sei (6) mesi, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio Comunale competente o all'eventuale soggetto gestore e deve fornire apposita delega che consenta la presenza nell'orto di un familiare o altra persona di sua fiducia. La conduzione dell'orto

da parte di persone estranee all'assegnatario e alla persona di fiducia è causa di revoca dell'assegnazione.

8. In caso di mancata comunicazione, ovvero di assenza prolungata oltre i sei (6) mesi, si provvede d'ufficio alla revoca dell'assegnazione.

ART. 14 – CANONE ANNUALE E SPESE

1. La Giunta comunale determina il canone di conduzione degli orti comunali.
2. Il canone deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno e viene incassato dal Comune ovvero dal soggetto gestore, se presente.
3. Il mancato pagamento comporta la revoca dell'assegnazione.
4. Le spese relative al consumo dell'acqua sono anticipate dal Comune o dall'eventuale soggetto gestore, intestatario delle utenze, che ne richiede il rimborso a consuntivo.
5. Le spese relative al consumo dell'acqua delle parti comuni sono ripartite equamente tra gli assegnatari a cura del soggetto gestore o del Comune.

ART. 15 – MANUTENZIONE

1. Agli assegnatari competono, oltre che la cura e la pulizia del proprio orto, la pulizia delle parti comuni, le riparazioni di piccola manutenzione e quanto altro di pertinenza del proprio appezzamento.
2. I piccoli interventi di miglioramento delle parti comuni eventualmente decisi dagli assegnatari o dall'eventuale soggetto gestore possono essere eseguiti previa segnalazione e autorizzazione dell'Amministrazione, la quale fornisce anche indicazioni circa le modalità di esecuzione dei lavori, e sono a carico del soggetto che incassa il canone di assegnazione.
3. Qualora si presenti la necessità di sostenere spese per danni causati dal cattivo uso delle infrastrutture da parte degli ortisti, la spesa è ripartita tra gli assegnatari coinvolti.

4. Per quanto riguarda le spese di straordinaria manutenzione, la ripartizione è la seguente:
- a. qualora si tratti di spese necessarie e indifferibili per il corretto e sicuro utilizzo degli orti, la spesa è sostenuta dall'Amministrazione Comunale;
 - b. qualora si tratti di spese richieste dagli assegnatari al fine di migliorare la fruizione degli spazi, la spesa sarà vagliata da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di valutare l'eventuale propria compartecipazione alla spesa ovvero quella del soggetto gestore.

ART 16 – DANNI, FURTI, INFORTUNI

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile.

ART. 17 – PRODUZIONE

1. La produzione ortiva deve essere destinata, in via generale, solamente a proprio uso e consumo.
2. E' severamente vietata la coltivazione dell'orto per la commercializzazione dei prodotti.
3. La finalità ultima degli orti del tempo libero è assimilabile ad una attività ludica e pertanto non tale da conseguire necessariamente risultati o produzioni che possano influire sul bilancio familiare.

ART. 18 – ATTREZZI DA LAVORO

1. Dopo l'uso, gli attrezzi da lavoro devono essere sistemati negli appositi capanni pertinenziali e non lasciati nell'orto.
2. Gli attrezzi da lavoro devono essere idonei all'attività da svolgersi; in nessun modo possono essere impiegati attrezzi impropri e/o inadatti.

ART. 19 – IRRIGAZIONE

1. Ogni singolo orto è dotato di contatore per la misurazione del consumo di acqua e la ripartizione della relativa spesa è eseguita sulla base della lettura eseguita alla fine dell'anno e/o alla fine del periodo di assegnazione dell'orto.
2. Il contenimento degli sprechi d'acqua è affidato al buon senso degli assegnatari, soggetti in ogni caso alle ordinanze e alle disposizioni dell'Amministrazione in materia, in caso di siccità e conseguenti restrizioni idriche.
3. L'apertura e la chiusura dell'impianto avviene a cura del Comune o dell'eventuale soggetto gestore.
4. Nei confronti dell'Amministrazione Comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la conseguente perdita di colture, o il danneggiamento delle stesse.
5. La manutenzione delle tubazioni sino al punto di erogazione è eseguita dal soggetto che incassa il canone di assegnazione.

ART. 20- SANZIONI

1. Nel caso in cui l'incuria o le violazioni delle disposizioni del presente regolamento determinino un danno alle infrastrutture tale da rendere necessario un intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino, le spese sono addebitate al responsabile dell'incuria e/o delle violazioni.
2. Ripetute violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano la revoca dell'assegnazione, oltre ad una sanzione pecuniaria compresa tra 50 euro e 500 euro a insindacabile giudizio del Dirigente dell'Area competente per le Politiche Sociali.
3. Il presente regolamento viene consegnato in copia a ciascun assegnatario che è tenuto a sottoscriverlo per accettazione; la mancata sottoscrizione comporta la revoca immediata dell'assegnazione.

4. L'atto di assegnazione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.
5. L'Area competente per le Politiche Sociali invia il presente regolamento ad ogni assegnatario entro 30 giorni dalla sua approvazione. Gli assegnatari devono riconsegnare il presente regolamento debitamente controfirmato entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

ART. 21 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che abroga tutti i precedenti atti in materia, entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento può essere modificato tramite successive deliberazioni di Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative e di suggerimenti utili per la miglior gestione.
3. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, si intenderanno integralmente accettate dagli assegnatari.

ART. 22 – NORMA TRANSITORIA –

RINVIO

1. Fino a nuova decisione della Giunta Comunale, il canone annuale è determinato dalla D.G.C. N. 160 del 09/07/2013.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato del codice civile.